



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

**Determinazione dell'Area
Amministrativa - Comunicazione - Servizio Civile Universale
Il Responsabile dell'Area - RUP
n. 40 del 22/09/2021**

OGGETTO: Certificazione per emergenza Covid - 19. Provvedimenti. CIG. Z1733236C2

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo del 15/03/2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il DPCM del 01/04/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio";



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

VISTA l'OPGRA n. 27 del 07/04/2020;

VISTA l'OPGRA n. 28 del 08/04/2020 a rettifica della precedente della quale si prende atto e che qui si intende completamente richiamata e allegata;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 che qui si intende completamente richiamato e allegato;

VISTA l'OPGRA n. 45 del 22/04/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

VISTO il DPCM del 26/04/2020 che qui si intende completamente richiamato e allegato;

VISTA l'OPGRA n. 54 del 03/05/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

VISTA l'OPGRA n. 59 del 14/05/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

VISTI gli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 all' l'OPGRA n. 59 del 14/05/2020 richiamata al precedente punto che si intendono completamente richiamati e allegati;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le precedenti determine relative all'emergenza Covid-19 adottate da quest' Area per disciplinare attività e funzioni, per quanto di propria competenza, sino alla cessazione dell'emergenza;

VISTA la propria Determina n. 29 del 15/05/2020 avente per oggetto: *"Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 59 del 14/05/2020. Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimenti."*;

VISTA la Determinazione dell'Area Amministrativa e Comunicazione – Servizio Civile Universale – Rup - Responsabile del Servizio n. 34 del 29/05/2020 avente per oggetto *"Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128/2020 - Suppl. Ordinario n. 21. Provvedimenti."*;

RICHIAMATI il rapporto ISS del 24/08/2020 ed il DPCM del 07/08/2020;

TENUTO CONTO che la fase emergenziale da pandemia da Covid-19, che sarebbe dovuta terminare il 15 ottobre 2020;

VISTA la recrudescenza e il perdurare della pandemia da Covid-19 che ha spinto gli esperti del Comitato tecnico scientifico a consigliare di allungare i tempi dello "stato di emergenza";

VISTO il D. L. n. 52/2021 relativo alla certificazione verde c.d. "GREEN PASS" che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;

VISTO il D. L. 23 luglio 2021 n. 105 avente per oggetto "Nota informativa sulle misure per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;

PRESO ATTO che il predetto D. L. ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'Art. 9-bis del predetto decreto che recita *"ART. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19) 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,*



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 - www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.". 2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: "10-bis. Le certificazioni verdi COVID19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2- quater, 5, 8- bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.";

VISTA la Nota informativa del 2 agosto 2021 dell'ANCI;

VISTO che l'Asp 2 è proprietaria della Casa di Riposo S. Rita ubicata in Largo Santo Spirito n. 2 di Atri (Te), della Fattoria sociale Rurabilandia sita in V.le Europa Unita 28 di Atri (Te), della scuola materna Regina Margherita sita in C.so Umberto I di Mutignano di Pineto (Te), della scuola dell'infanzia e della residenza per minori Castorani – De Amicis di Giulianova (Te);

RITENUTO OPPORTUNO ai fini della tutela della salute di lavoratori, assistiti, parenti, avventori e delle persone che con i relativi titoli possono avere accesso nelle mentovate strutture;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 - www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

RICHIAMATO il decreto legge del 16 settembre 2021 avente per oggetto "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre che prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute;

VISTA la precedente determina n. n. 37 del 13/09/2021;

RITENUTO OPPORTUNO dover provvedere in tal senso provvedendo alla stipula di un accordo con una farmacia per la somministrazione di test rapidi a prezzi calmierati, come da D. l. del 16 settembre 2021 per i dipendenti della Asp 2;

CONSTATA la disponibilità della Farmacia Apicella Sas del Dr. Luigi Colleluori & C. ubicata in Atri (Te), in piazza Duchi d'Acquaviva, P. Iva 01974900570 che propone la somministrazione dei predetti test ad un prezzo ribassato di € 10,00 cadauno onnicomprensivo;

RITENUTO OPPORTUNO stipulare l'accordo de quo con validità dalla data di sottoscrizione a tutto il 31 marzo 2022 salvo ulteriori modifiche e/o proroghe dello stato di emergenza sanitaria;

STIMATA una spesa di circa € 200,00 mensili;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che recita "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*";

RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs 50/2016;

VISTI il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e/o i.;

VISTO l'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO che il Dr. Luciano Troiano, Responsabile dell'Area Amministrativa e Comunicazione, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Rup, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di che trattasi avendo i requisiti richiesti e un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stipulare, tramite sottoscrizione della presente determina, un accordo con la Farmacia Apicella Sas del Dr. Luigi Colleluori & C. ubicata in Atri (Te), in piazza Duchi d'Acquaviva, P. Iva 01974900570, che propone la somministrazione dei predetti test ad un prezzo ribassato di € 10,00 cadauno onnicomprensivo, avente valenza dalla data di sottoscrizione a tutto il 31 marzo 2022 salvo ulteriori modifiche e/o proroghe dello stato di emergenza sanitaria per una spesa di circa € 200,00 mensili;
3. Di confermare il CIG Z1733236C2;
4. Di stabilire che, mensilmente, la predetta farmacia rimetterà alla Asp 2 Teramo, fattura per le prestazioni effettuate per la successiva liquidazione nei termini di legge;
5. Di confermare Rup il Dr. Luciano Troiano;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria;
8. Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

Il Vicedirettore
Responsabile dell'Area Amministrativa
Comunicazione e Servizio Civile Universale
Asp 2 Teramo
F.to Dr. Luciano Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Visto: Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Alessandra Troiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Per accettazione: Farmacia Apicella Sas del Dr. Luigi Colleluori & C.
F.to Dr. Luigi Colleluori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93